

Codice A18060

D.D. 18 giugno 2015, n. 1436

Autorizzazione idraulica n. 1497 per la realizzazione di tre attraversamenti in sub alveo del corso d'acqua pubblica denominato rio Gravina o Cravina, mediante condotta per acquedotto in prossimità della S.P. n. 19, nel Comune di San Damiano d'Asti (AT) a confine con il Comune di San Martino Alfieri (AT). Richiedente: Acquedotto della Piana S.p.A. - Gestione Servizio Idrico Integrato con sede in Villanova d'Asti.

Con nota n° 2498 in data 12/05/2015 (ns. prot. n° 26584 del 13/05/2015) il Legale Rappresentante della Società Acquedotto della Piana S.p.A. con sede in via Carlo V, n° 53 – Villanova d'Asti (AT), Codice Fiscale e Partita IVA 00099020059, ha presentato istanza per il rilascio di concessione demaniale per la realizzazione di numero tre attraversamenti in sub alveo del rio Gravina o Cravina, in Comune di San Damiano d'Asti ed al confine con il Comune di San Martino Alfieri, mediante condotta per l'alimentazione dell'Acquedotto delle Colline Alfieri nell'ambito del progetto di "Lavori di potenziamento e collegamento infrastrutture del servizio idrico integrato nell'area della Piana. Collegamento tra la rete acquedottistica del Comune di San Damiano d'Asti e quella a servizio dei Comuni di San Martino Alfieri, Antignano, Celle Enomondo e Revigliasco d'Asti".

Gli attraversamenti del rio Gravina o Cravina, progettati in sub alveo, saranno ubicati tutti in parallelo alla S.P. 19 e sono indicati con i numeri 1-2-3 negli elaborati tecnici e grafici allegati all'istanza:

Attraversamento 1: sarà realizzato da una tubazione in PEAD DN 280 mm PN 25 inserita in tubo camicia in acciaio bitumato DN 400; la tubazione in subalveo sarà protetta con bauletto di calcestruzzo armato CLS C25/30, avente dimensioni di 120 x 120 cm e collocato ad una idonea profondità che garantisce un franco minimo di 1,00 m tra l'estradosso del bauletto ed il fondo alveo del rio Cravina. Questo attraversamento avrà una lunghezza di 14,00 m;

Attraversamento 2: esattamente come il precedente sarà realizzato da una tubazione in PEAD DN 280 mm PN 25 inserita in tubo camicia in acciaio bitumato DN 400; la tubazione in sub alveo sarà protetta con bauletto di calcestruzzo armato CLS C25/30, avente dimensioni di 120 x 120 cm e collocato ad una idonea profondità che garantisce un franco minimo di 1,00 m tra l'estradosso del bauletto ed il fondo alveo del rio Cravina. Anche questo attraversamento avrà una lunghezza di 14,00 m;

Attraversamento 3: sarà realizzato da una tubazione in PEAD DN 280 mm PN 25 inserita in tubo camicia in acciaio bitumato DN 400; la tubazione in sub alveo sarà protetta con bauletto di calcestruzzo armato CLS C25/30, avente dimensioni di 120 x 120 cm e collocato ad una idonea profondità che garantisce un franco minimo di 1,00 m tra l'estradosso del bauletto ed il fondo alveo del rio Cravina. Questo attraversamento avrà una lunghezza di 6,00 m.

All'istanza sono allegati gli elaborati progettuali a firma dell'Ing. Aldo Denina dell' Hy.M. Studio con sede in Via Pomba n° 23, 10123 Torino (TO) ed in base ai quali è prevista la realizzazione dell'opera di che trattasi.

L'avviso di deposito degli elaborati progettuali è rimasto pubblicato all'Albo pretorio dei Comuni di San Damiano d'Asti e San Martino Alfieri per 15 giorni consecutivi senza dare luogo ad osservazioni od opposizioni di sorta.

Poiché le opere interferiscono con il corso d'acqua denominato rio Gravina o Cravina, iscritto nell'elenco delle acque pubbliche della Provincia di Asti (R.D. 4/11/1938), al n° 53, è necessario preventivamente procedere al rilascio dell'autorizzazione idraulica ai sensi del R.D. n° 523/1904.

In data 18/05/2015 è stata effettuata visita in sopralluogo da parte di funzionari incaricati di questo Settore al fine di verificare lo stato dei luoghi.

A seguito del sopralluogo e dell'esame degli atti progettuali, la realizzazione degli attraversamenti è ritenuta ammissibile, nel rispetto del buon regime idraulico del rio Gravina o Cravina con la condizione che:

- non dovranno essere variate in alcun modo le dimensioni delle sezioni idrauliche (in particolar modo con restringimento delle stesse);
- la tubazione dovrà essere collocata ad idonea profondità, in modo che il franco minimo garantito di m 1,00 , tra l'estradosso del bauletto ed il fondo alveo, sia riconducibile alla sezione idraulica derivante dalle verifiche effettuate;
- i tratti di sponda, in corrispondenza degli attraversamenti, dovranno essere mantenuti a perfetta regola d'arte ed essere oggetto di periodica manutenzione, previa autorizzazione da richiedere a questo Settore;
- l'attraversamento dovrà essere individuato con idonea segnaletica;
- al termine dei lavori, dovranno essere adottati tutti gli interventi necessari al fine del ripristino delle condizioni di originaria naturalità del corso d'acqua.

Visto il Regolamento Regionale n° 14R/2004 e s.m.e i. con il quale viene data attuazione all'art. 1 della Legge Regionale n. 12/2004, questo Settore procederà al rilascio della concessione secondo quanto disposto nei provvedimenti citati.

Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

- visto l'art. 17 della L.R. 23/2008;
- vista la D.G.R. n° 24-24228 del 24/3/1998;
- vista la D.G.R. n° 31-4182 del 22/10/2001;
- visto il T.U. sulle opere idrauliche approvato con R.D. n° 523/1904;
- viste le LL.RR. n° 20/2002 e n° 12/2004 e s.m. e i.;
- vista la L.R. n. 12/2004, art. 1, e relativo regolamento regionale n° 14/R del 06/12/2004 modificato dal regolamento regionale n° 2/R del 04/04/2011;

determina

di autorizzare ai soli fini idraulici, la Società Acquedotto della Piana S.p.A. con sede e domicilio legale in Via Carlo V n° 53 – 14019, Villanova d'Asti (AT) C.F. e P.IVA n° 00099020059, la realizzazione dei tre attraversamenti in sub alveo del corso d'acqua pubblico denominato rio Cravina, nel Comune di San Damiano d'Asti con una tubazione acquedottistica, secondo le caratteristiche e nelle posizioni indicate nei disegni allegati all'istanza, che si restituiscono al richiedente vistati da questo Settore, e subordinatamente all'osservanza delle seguenti condizioni:

- le opere devono essere realizzate nel rispetto delle prescrizioni tecniche previste negli elaborati grafici e richiamati nelle premesse e nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;
- durante la costruzione delle opere non dovrà essere causata turbativa del buon regime idraulico del corso d'acqua;
- i lavori in argomento dovranno essere eseguiti, a pena di decadenza dall'autorizzazione stessa, entro il termine di mesi 18 (diciotto) dalla data del presente provvedimento, con la condizione che, una volta iniziati, dovranno essere eseguiti senza interruzione, salvo eventuali sospensioni dovute a causa di forza maggiore. E' fatta salva l'eventuale concessione di proroga, da richiedersi prima della scadenza del tempo utile, nel caso in cui, per giustificati motivi, l'inizio dei lavori non potesse avere luogo nei termini previsti;
- il committente dell'opera dovrà comunicare a questo Settore, a mezzo lettera raccomandata, l'inizio e l'ultimazione dei lavori, al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificare la

rispondenza fra quanto previsto e quanto realizzato, nonché il nominativo del tecnico incaricato della direzione dei lavori; ad avvenuta ultimazione il committente dovrà inviare dichiarazione del Direttore dei lavori attestante che le opere sono state eseguite conformemente al progetto approvato;

- le sponde e le opere di difesa interessate dall'esecuzione dei lavori dovranno essere accuratamente ripristinate a regola d'arte, restando il soggetto autorizzato unico responsabile dei danni eventualmente cagionati;

- il committente, sempre previa autorizzazione di questo Settore, dovrà mettere in atto le necessarie operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere autorizzate e dell'alveo in prossimità delle stesse, al fine di garantire il regolare deflusso delle acque;

- questo Settore si riserva la facoltà di ordinare modifiche alle opere autorizzate, a cura e spese del soggetto autorizzato, o anche di procedere alla revoca della presente autorizzazione nel caso intervengano variazioni delle attuali condizioni del corso d'acqua che lo rendessero necessario o che le opere stesse siano in seguito giudicate incompatibili per il buon regime idraulico del corso d'acqua interessato;

- l'autorizzazione è accordata ai soli fini idraulici, con l'esclusione di ogni responsabilità dell'Amministrazione Regionale e fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà l'Amministrazione regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente autorizzazione;

- le opere potranno essere realizzate solo dopo il rilascio del formale atto di concessione per l'occupazione del sedime del demanio idrico ai sensi della L.R. n° 12/2004e del relativo Regolamento di attuazione n° 14/R /2004 modificato dal n° 2/R/2011.

Il soggetto autorizzato, prima dell'inizio dei lavori, dovrà ottenere ogni altro parere/ autorizzazione che si rendessero necessari ai termini di legge attualmente in vigore.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Superiore delle Acque oppure al Tribunale Regionale delle Acque con sede a Torino, secondo le rispettive competenze.

La presente determinazione non è soggetta alla pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del Decreto Legislativo n° 33/2013, ma sarà esclusivamente pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto, dell'art. 5 della Legge Regionale n° 22/2010 e del Decreto Legislativo n° 33/2014 art.23 comma 1 lettera a.

Il Dirigente
Roberto Oberti